

REGOLAMENTO (CE) N. 354/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 e stabilisce i quantitativi disponibili, nel settore del pollame e delle uova, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1996, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari previsti dagli accordi europei, conformemente al regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽³⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 22,

considerando che alcune concessioni per taluni prodotti del settore del pollame e delle uova sono state accordate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazioni tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, e nel quadro del regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95;

considerando che sono attualmente in corso negoziati con i suddetti paesi ai fini della conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei; che taluni protocolli aggiuntivi interinali disciplineranno esclusivamente gli

aspetti commerciali dei protocolli aggiuntivi; che tuttavia, essendo le scadenze troppo ravvicinate, i protocolli aggiuntivi interinali non possono entrare in vigore il 1° gennaio 1996; che è pertanto opportuno adottare, a titolo autonomo e transitorio, misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei; che tali misure devono essere applicate dal 1° gennaio al 30 giugno 1996;

considerando che, ai fini di un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno da un lato, considerare i quantitativi già accordati nel primo trimestre 1996 e i nuovi quantitativi e, d'altro lato, tener conto delle decisioni del Consiglio 94/391/CE⁽⁷⁾ e 94/392/CE⁽⁸⁾, relative all'accordo sotto forma di scambio di lettere rispettivamente tra la Comunità europea e la Bulgaria, nonché tra la Comunità europea e la Romania;

considerando che i titoli d'importazione riguardanti i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 sono già stati rilasciati sulla base dei regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94; che è pertanto opportuno fissare i quantitativi disponibili per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1996, tenendo conto dei quantitativi accordati e dei contingenti fissati per tale periodo; che, per assicurare una transizione equilibrata alle nuove disposizioni e, in particolare, per garantire che i quantitativi importati dal 1° gennaio 1996 nell'ambito dei regolamenti menzionati beneficino della riduzione al 20 % delle aliquote dei dazi doganali, è d'uopo prevedere la restituzione degli importi pagati in eccesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2699/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1559/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(3) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(5) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

(6) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

(7) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 69.

(8) GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 75.